

NOTE RITIRO DECRETI SALVINI - MINNITI

Il decreto dell'ottobre 2018, divenuto legge il primo dicembre dello scorso anno, metteva insieme – quali facce della stessa presunta emergenza - la questione “*immigrazione*” e la sicurezza pubblica.

Sostanzialmente, a seguito dell'affondo portato dal precedente governo sulle procedure di riconoscimento della protezione internazionale con il decreto Minniti, è stato abrogato l'istituto della protezione umanitaria (costringendo decine di migliaia di persone migranti ad una condizione di irregolarità e clandestinità), si è attaccato il sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e si è portato un attacco alle forme più diffuse di conflitto e autorganizzazione sociale, con la reintroduzione del reato di blocco stradale – depenalizzato nel 1999 - e l'aggravamento sanzionatorio previsto in caso di invasione e occupazione di immobili.

Ulteriormente va sottolineata l'introduzione del reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, che semplicemente criminalizza - richiamando la legislazione dell'ottocento – la povertà.

Con il successivo decreto, denominato Salvini bis, varato a giugno e convertito in legge ad agosto 2019, nuovamente vicenda migratoria e conflitto sociale vengono tenuti insieme, e si motiva il ricorso alla forma del decreto legge richiamando una situazione emergenziale evidentemente inesistente (il che dovrebbe condurre ad una declaratoria di illegittimità costituzionale per l'evidente abuso dello strumento della decretazione di urgenza).

Scorrendo il testo della proposta di decreto legge vediamo inserite modifiche al testo unico sull'immigrazione, al codice della navigazione, al codice penale e al codice di procedura penale, alla legge del 1975 sull'ordine pubblico.

Si comincia – e l'art. 1 indica il segno dell'intervento – con l'introduzione (per coloro compiono operazioni di soccorso nel Mar Mediterraneo e che violano i divieti di ingresso, sosta e transito nelle acque territoriali disposti con decreti interministeriali) di sanzioni amministrative pecuniarie (addirittura ingigantite nella fase della conversione in legge) e con la previsione della confisca dell'imbarcazione. Ciò, evidentemente in contrasto con la Convenzione di Amburgo su ricerca e salvataggio marittimo e con la convenzione di Montego Bay, si inserisce nella parabola tragica e terribile che ha caratterizzato la vicenda delle migrazioni negli ultimi decenni, contrassegnata da migliaia di morti nei percorsi migratori e dal costante ripetersi di naufragi con decine o centinaia di persone annegate, dalla evidente carenza del sistema di soccorso, dalla criminalizzazione dei soccorritori, dalla chiusura dei porti e dai sequestri delle navi.

Reiterando lo schema già seguito nel primo decreto Salvini, ad un primo gruppo di disposizioni che hanno di mira i migranti e coloro che creano solidarietà e sostegno a chi fugge da guerre e miseria seguono altri articoli indirizzati a colpire le forme di conflitto ed organizzazione sociale. Si interviene aumentando le pene (si prevede un minimo di due ed un massimo di tre anni di arresto) per *“l’uso di caschi protettivi, o di qualunque altromezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”* (anche una semplice sciarpa che copra il volto) *“se il fatto è commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico”*. Peraltro in tali casi è prevista la possibilità di arresto in flagranza.

Sempre con riguardo alle manifestazioni viene varato una nuova fattispecie di reato, per cui è punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque nel corso delle manifestazioni *“lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere”*. La reclusione prevista è da sei mesi a due anni quando ad essere messa in pericolo è *“l’incolumità delle cose.”* La disposizione di cui all’art. 7 contiene una serie di modifiche a varie disposizioni del codice penale, tutte orientate nel senso di un aggravamento sanzionatorio e repressivo assolutamente mirato alle forme di estrinsecazione del conflitto sociale e delle manifestazioni di dissenso dalle scelte governative, con l’aggravamento delle pena per la resistenza a pubblico ufficiale e per l’interruzione o la turbativa del pubblico servizio, oltre che per i reati di danneggiamento (in tale ipotesi si arriva alla previsione della reclusione da uno a cinque anni) e di devastazione e saccheggio, se posti in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, all’aggravamento sanzionatorio per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (ipotesi abrogata nel ’99 e reintrodotta nel 2009) e per l’oltraggio a magistrato in udienza.

Ulteriore elemento (particolarmente significativo) caratterizzante la normativa è l’esclusione dalla possibilità di ottenere la non punibilità per tenuità del fatto le ipotesi di resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.